



Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

**Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio
consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale
Urbanistica - tel. 091.7077297**

pec:

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:

tel. 091.7077982 - 091.7077831

urp.urbanistica@regione.sicilia.it

prot. n.

8972

del

28 MAG. 2021

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di chiarimenti del Comune di Bisacchino in merito all'applicazione del regime transitorio della pianificazione urbanistica TITOLO IX della L.R. 19/2020 e s.m.i. in riferimento alla revisione del PRG approvato con d.dir. N. 740/02- Determinazioni da assumere in relazione all'approvazione dello schema di massima (approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 30.01.2019).

Al Comune di Bisacchino
Area 3-“Urbanistica-Commercio, SUAP,
gestione attività agricole e zootecniche”

e, p.c. Al Serv.2/DRU “ Affari urbanistici
Sicilia occidentale”

Con riferimento alla nota prot. n. 6516 del 14.05.2021 di codesto Comune, registrata al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in data 17.05.2021 al n. 8263, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Urbanistica (pti.regione.sicilia.it), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 01.6.2012, “*il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento*”.

Tuttavia, vista la recente approvazione della legge regionale 13 agosto 2020, n.19, che ha ingenerato nei Comuni alcune perplessità nella sua applicazione, si reputa di poter fornire talune considerazioni di carattere generale al quesito di codesto Comune.

Occorre premettere che in merito alle richieste inerenti all'emanazione di “*direttive sul proseguo dell'attività attualmente posta in essere in relazione all'iter di formazione della variante generale al PRG del Comune di Bisacchino*” e all'istanza di “*valutare e indicare se procedere con la sospensione di ogni attività attinente alla predetta variante generale al PRG*”, le stesse non possono trovare accoglimento, in quanto come puntualizzato nella circolare sopra citata: “*nonostante sia già stato chiarito, con la circolare n. 4/92 – DRU del 7 gennaio 1993 e con il successivo comunicato - “Direttive per la proposizione da parte dei comuni di richieste di parere al dipartimento regionale urbanistica” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 6 novembre 2009), che questo dipartimento non può dare esito a richieste di parere attinenti casi particolari per l'adozione di adempimenti e provvedimenti di esclusiva competenza dell'ente richiedente.*(...) Si ribadisce, pertanto, così come già chiarito con le citate precedenti direttive, che questo dipartimento potrà esprimersi, sulle richieste di parere poste dagli enti locali, che afferiscono ad

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso “B”, Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, pec dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

aspetti generali relativi all'applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia, mentre non si potrà dare riscontro ai quesiti riguardanti fattispecie concrete o casi particolari e comunque privi dei requisiti di generalità, intesa come riferibilità della questione interpretativa prospettata a un diverso e più vasto campo di applicazione".

Pertanto, in merito agli aspetti generali relativi all'“applicazione del regime transitorio della pianificazione urbanistica TITOLO IX della L.R. 19/2020 e s.m.i.” si rappresenta quanto segue.

Si rammenta che, la legge regionale in argomento all'art.53 prescrive che: “I piani territoriali ed urbanistici (...), ove depositati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente”, la circolare interpretativa ARTA n. 1/2020, resa necessaria per chiarire alcuni aspetti che taluni comuni avevano sollevato, affronta la questione degli ambiti di applicazione del medesimo art.53, evidenziando l'“esigenza di non vanificare i complessi iter procedurali già avviati e conclusi nella fase istruttoria” che molti comuni avevano in corso alla data di entrata in vigore della stessa.

La stessa definisce la nozione di “piani territoriali”, “piani urbanistici” ed il concetto di “depositati”, includendo espressamente gli schemi di massima del PRG nella nozione di piani urbanistici per la cui approvazione si applica la normativa previgente (id est, la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978).

Il richiamo alla circolare ARTA n. 2 del 25.09.1998 (GURS n. 63 del 19.12.1998) nella quale, secondo codesto comune, si rappresentava che sin dalla prima istanza la documentazione del PRG deve essere completa, dovendo comprendere anche le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio, così come dettato dall'art. 2 della l.r. 71/78, e la precisazione che lo stesso comune “risulta ancora onerato: della predisposizione del PRG; del regolamento edilizio; delle norme tecniche d'attuazione e della predisposizione delle prescrizioni esecutive; oltre che di ogni altra attività indicata nella Circolare n. 1/92 DRU prot. n. 5709 del 3 febbraio 1992”, non appare pertinente, in quanto la circolare in argomento denominata “Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione della documentazione” era finalizzata all'indicazione degli atti ed elaborati da trasmettere a questo Assessorato per l'approvazione del piano e, quindi, specificava la necessità della completezza degli atti “sin dalla prima istanza” del Comune, per evitare che questo Assessorato dovesse chiedere, per iniziare l'iter di approvazione, integrazioni agli atti pervenuti.


Riguardo alle prescrizioni esecutive, è, comunque, il caso di rammentare quanto disposto dall'art. 102 della legge regionale n.4 del 16 aprile 2003, rubricato “Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71”, che recita : “1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è da interpretarsi nel senso che non è obbligatoria la contestuale adozione del Piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le prescrizioni esecutive possono essere adottate anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale e comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale”.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli



Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso “B”, Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, pec dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.